



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 15.12.2023
C(2023) 9083 final

On. Antonio Tajani
Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
Piazzale della Farnesina,
00135 Roma
Italia

Oggetto: **Notifica 2023/554/I**

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 recante il Testo unico dei servizi di media audiovisivi

Invio di un parere circostanziato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535, del 9 settembre 2015

Invio di osservazioni ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015

Signor Ministro,

Nell'ambito della procedura di notifica di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 ⁽¹⁾, il 25 settembre 2023 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione lo “*Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 recante il Testo unico dei servizi di media audiovisivi*” (di seguito “il progetto notificato”).

Conformemente al messaggio di notifica, il progetto notificato intende “*riordinare, integrare e correggere le disposizioni concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, di cui al d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi, al fine di meglio adeguare le vigenti disposizioni al mercato unico Europeo per i servizi di media audiovisivi e al processo di evoluzione tecnologica, così da produrre ricadute positive sul mercato, sulla tutela degli utenti e sulla competitività, nonché assicurare una più effettiva tutela dei valori fondamentali oggetto di disciplina*”.

¹) Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione) (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (di seguito “TUSMA”, è stato originariamente adottato per recepire la direttiva (UE) 2018/1808 recante modifica della direttiva 2010/13/UE (di seguito “direttiva AVMS”) ⁽²⁾.

Nel messaggio di notifica, le autorità italiane hanno fatto riferimento, in particolare, agli articoli 31 (Accessibilità), 41 (Disposizioni generali) e 42 (Misure di tutela), Capo III (Disposizioni applicabili ai servizi di piattaforma per la condivisione di video) del Titolo IV (Disciplina dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), nonché articoli 52 (Principi generali a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente), 53 (Obblighi di programmazione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari), 54 (Obblighi di investimento in opere europee dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari), 55 (Obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta), 56 (Attribuzioni dell’Autorità) e 57 (Disposizioni applicative in materia di opere audiovisive di espressione originale italiana) del Titolo VII (Promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori), come modificato dal progetto notificato.

Alcune disposizioni del progetto notificato si applicano ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta e ai fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana. Tali servizi costituiscono servizi della società dell'informazione quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535, nella misura in cui soddisfino le condizioni ivi menzionate (*“qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi”*).

Inoltre, alcune disposizioni del progetto notificato mirano ad usufruire della possibilità di cui all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva AVMS per uno Stato membro di imporre ai fornitori di servizi di media, in particolare servizi di video a richiesta, stabiliti in altri Stati membri, ma rivolti al pubblico nel suo territorio (di seguito “servizi transfrontalieri”) di contribuire, in modo non discriminatorio e proporzionato, alla produzione di opere europee. Inoltre, alcune delle disposizioni mirano a recepire le disposizioni applicabili ai servizi di piattaforma per la condivisione di video, in particolare a norma dell'articolo 28 ter della direttiva AVMS. Inoltre, il progetto notificato contiene alcune modifiche riguardanti le disposizioni in materia di accessibilità di cui all'articolo 7 della direttiva AVMS.

Nel contesto del progetto notificato, il 18 ottobre 2023 i servizi della Commissione hanno inviato alle autorità italiane una richiesta di informazioni supplementari al fine di ottenere chiarimenti sulle misure del progetto notificato. Nella seguente valutazione sono prese in considerazione le risposte fornite dalle autorità italiane il 3 novembre 2023.

L'esame del progetto notificato, limitato al testo notificato alla Commissione il 25 settembre 2023, ha indotto la Commissione a emettere il seguente parere circostanziato e le seguenti osservazioni.

1. Parere circostanziato

²⁾ Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 69).

1.1. Valutazione dell'articolo 1, comma 28, del progetto notificato alla luce dell'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE e dell'articolo 28 bis della direttiva 2010/13/UE

Il progetto notificato rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2000/31/CE (direttiva sul commercio elettronico). Alcune disposizioni del progetto notificato si applicano ai servizi di piattaforma per la condivisione di video sotto la giurisdizione italiana. Tali servizi costituiscono servizi della società dell'informazione quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535, nella misura in cui soddisfino le condizioni ivi menzionate (*“qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi”*), e quindi anche ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva sul commercio elettronico, nella misura in cui soddisfino le condizioni ivi stabilite⁽³⁾.

L'articolo 1, paragrafo 28, del progetto notificato, che modifica l'articolo 41, comma 12, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, impone alle imprese italiane controllate o facenti parte dello stesso gruppo di un fornitore di piattaforme per la condivisione di video operante o considerato operante in un altro Stato membro l'obbligo di rendere disponibili in lingua italiana e per gli utenti italiani determinate informazioni. In particolare, il progetto notificato impone i seguenti obblighi: a) rendere disponibile una versione in lingua italiana dei termini e delle condizioni della piattaforma per la condivisione di video; b) rendere accessibili agli utenti italiani meccanismi di segnalazione trasparenti e di facile uso; c) garantire che gli utenti italiani ricevano le informazioni derivanti dalle piattaforme per la condivisione di video in merito alle segnalazioni loro inviate; d) segnalare all'Autorità eventuali reclami presentati da utenti italiani. Tali obblighi rientrano pertanto nell'ambito regolamentato della direttiva sul commercio elettronico di cui all'articolo 2, lettera h), punto i), di tale direttiva. Nelle loro risposte alla richiesta di informazioni supplementari da parte dei servizi della Commissione, le autorità italiane riconoscono che tale disposizione mira a garantire la trasparenza per gli utenti residenti in Italia riguardo determinate azioni di moderazione dei contenuti da parte di piattaforme per la condivisione di video non stabilite in Italia, ma rivolte al pubblico italiano. Inoltre, non è possibile escludere che ciò includa i servizi designati dalla Commissione come piattaforme online di dimensioni molto grandi o motori di ricerca online di dimensioni molto grandi ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065 (di seguito “DSA”) ⁽⁴⁾.

A tale riguardo, la Commissione ricorda che la CGUE ha recentemente ricordato i limiti della possibilità per gli Stati membri di derogare al principio del paese di origine di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva sul commercio elettronico. In particolare, nella sua sentenza sulla causa C-376/22, la CGUE ha chiarito che: *“consentire agli Stati membri di adottare, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31, provvedimenti di carattere generale e astratto riguardanti una categoria di determinati servizi della società dell'informazione descritta in termini generali, e applicabili*

³⁾ In particolare, *“qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi”*.

⁴⁾ () Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) ([GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1](#)).

indistintamente a qualsiasi prestatore di tale categoria di servizi equivarrebbe, in definitiva, ad assoggettare i prestatori di servizi interessati a normative diverse e, pertanto, a reintrodurre gli ostacoli giuridici alla libera prestazione che tale direttiva intende sopprimere” e, di conseguenza, “l’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31 dev’essere interpretato nel senso che provvedimenti generali e astratti, riguardanti una categoria di determinati servizi della società dell’informazione descritta in termini generali, e applicabili indistintamente a qualsiasi prestatore di tale categoria di servizi, non rientrano nella nozione di «provvedimenti adottati per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione», ai sensi di tale disposizione.”⁽⁵⁾.

Dalle informazioni ricevute dalle autorità italiane e alla luce della recente giurisprudenza della CGUE, la Commissione non può escludere che l'applicazione dell'articolo 1, comma 28, del progetto notificato costituisca una restrizione alla libera prestazione di servizi della società dell'informazione, vietata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE.

Inoltre, la Commissione sottolinea che gli obblighi per le piattaforme per la condivisione di video di cui all'articolo 1, comma 28, del progetto notificato sono altrettanto problematici per quanto riguarda la direttiva AVMS. L'articolo 28 bis della direttiva AVMS introduce l'applicazione del principio del paese di origine per le piattaforme per la condivisione di video facendo riferimento all'articolo 3 della direttiva sul commercio elettronico. La Commissione ricorda che la procedura di deroga al principio del paese di origine per le piattaforme per la condivisione di video, come confermato dall'articolo 28 bis, paragrafo 5, della direttiva AVMS, è stabilita all'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE e deve rispettare i criteri procedurali e sostanziali previsti da tale articolo.

1.2. Valutazione alla luce del regolamento (UE) 2022/2065 e della direttiva 2010/13/UE

Nel contesto del progetto notificato, la Commissione sottolinea che il regolamento (UE) 2022/2065 mira a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno dei servizi intermediari stabilendo norme pienamente armonizzate per un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile.

Ciò è possibile poiché tale regolamento fornisce un insieme comune di norme dell'UE che impongono un'ampia gamma di obblighi ai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni e alle piattaforme online, tra gli altri servizi intermediari, rafforzando nel contempo il mercato unico europeo.

La direttiva 2010/13/UE coordina determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri sui media audiovisivi, compresi i servizi televisivi e video su richiesta. Stabilisce inoltre misure di protezione per quanto riguarda i contenuti audiovisivi condivisi su piattaforme di condivisione di video.

I fornitori di servizi di piattaforme per la condivisione di video, ricadenti nell’ambito di applicazione del progetto notificato sono definiti all'articolo 1 del TUSMA, che coincide con la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva AVMS. Il DSA si applica a tutti i fornitori di servizi intermediari online, tra cui le

⁵ (5) Sentenza della Corte del 9 novembre 2023, *Google Ireland Limited et al. contro Kommunikationsbehörde Austria (Komm Austria)*, C-376/22, EU:C:2023:835, punti 56 e 60.

piattaforme online quali definite all'articolo 3, lettera i). Nella misura in cui le piattaforme online soddisfino i criteri di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva AVMS, esse si qualificherebbero anche come servizi di piattaforma per la condivisione di video. Pertanto, in una situazione del genere, si applicherebbero sia la direttiva AVMS che il DSA.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione materiale del progetto notificato, nel messaggio di notifica le autorità confermano che uno degli obiettivi del progetto notificato è quello di produrre ricadute positive sul mercato, sulla tutela degli utenti e sulla competitività, nonché assicurare una più effettiva tutela dei valori fondamentali. Si tratta di obiettivi fondamentali perseguiti dal DSA, come chiaramente indicato all'articolo 1 e come spiegato nei considerando 3 e 9 del suo preambolo. Il fatto che il progetto notificato riguardi in parte gli stessi settori normativi del DSA è dimostrato dal fatto che, come descritto di seguito, molte delle sue disposizioni fanno esplicito riferimento al DSA.

Il DSA diventerà pienamente applicabile il 17 febbraio 2024. Per i fornitori di servizi designati dalla Commissione come piattaforme online di dimensioni molto grandi e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, a norma dell'articolo 33, paragrafo 4, del DSA, il DSA ha cominciato a trovare applicazione quattro mesi dopo la loro designazione. Al momento dell'adozione di questo parere circostanziato, la Commissione ha designato 17 piattaforme online di dimensioni molto grandi e due motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (decisioni del 25 aprile 2023). Non è escluso che le piattaforme per la condivisione di video quali definite nel decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e nell'ambito del progetto notificato possano anche essere qualificate ed essere designate come piattaforme online di dimensioni molto grandi nell'ambito del DSA.

La Commissione ricorda che garantire un ambiente online sicuro e trasparente è uno dei principali obiettivi politici del DSA. A tale riguardo, il DSA ha armonizzato pienamente gli obblighi e le responsabilità in materia di dovuta diligenza dei servizi intermediari online, comprese le piattaforme per la condivisione di video che rientrano nell'ambito di applicazione del DSA, sotto diversi aspetti. A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del DSA (e del considerando 10 del suo preambolo), il DSA lascia impregiudicate le norme stabilite dalla direttiva AVMS che disciplinano altri aspetti della prestazione di servizi intermediari nel mercato interno o specificano e integrano il DSA.

In particolare, l'articolo 14 del DSA impone già l'obbligo di utilizzare un linguaggio chiaro, semplice, comprensibile, facilmente fruibile e privo di ambiguità; l'articolo 16 introduce un obbligo pienamente armonizzato per i servizi di memorizzazione di informazioni, comprese le piattaforme per la condivisione di video, di predisporre meccanismi per consentire a qualsiasi persona o ente di notificare loro la presenza nel loro servizio di informazioni specifiche che tale persona o ente ritiene costituiscano contenuti illegali; l'articolo 17 impone l'obbligo di inviare una motivazione chiara e specifica ad ogni utente a cui siano state imposte restrizioni del servizio. Il DSA prevede inoltre l'obbligo per i fornitori di piattaforme online di informare senza indugio le autorità giudiziarie o di contrasto competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessati in merito ai propri sospetti che sia stato commesso, si stia commettendo o probabilmente sarà commesso un reato che comporta una minaccia per la vita o la sicurezza di una o più persone (articolo 18). Inoltre, il DSA impone ai servizi

intermediari online obblighi concreti di riferire regolarmente e pubblicamente sulle loro azioni di moderazione dei contenuti (articoli 15, 24 e 42). Gli obblighi di legge sui servizi intermediari online di fornire informazioni trasparenti ai loro utenti in tutta l'UE si applicano pienamente agli utenti residenti in Italia. Infine, il DSA conferisce alla Commissione il potere esclusivo di attuare gli obblighi che si applicano esclusivamente ai designati fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi. Il 25 aprile 2023 la Commissione ha designato 17 piattaforme online di dimensioni molto grandi, tra le quali diverse soddisfano i criteri per essere considerate piattaforme per la condivisione di video nell'ambito della direttiva AVMS (e del progetto notificato).

Di conseguenza, la Commissione ritiene che gli obblighi per le piattaforme per la condivisione di video di cui all'articolo 1, paragrafo 28, del progetto notificato, che modifica l'articolo 41, comma 12, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, rientrino nei settori pienamente armonizzati dal DSA. In tale contesto, la Commissione ricorda che, essendo un regolamento, come regola generale, il DSA non richiede misure nazionali di attuazione e che agli Stati membri è impedito di mantenere o adottare leggi nazionali nei settori pienamente armonizzati dal DSA.

L'articolo 1, paragrafo 4, del progetto notificato estende il campo di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del TUSMA alle piattaforme per la condivisione di video. L'articolo 4, paragrafo 1, del TUSMA, come modificato, richiederebbe che il sistema dei servizi di media audiovisivi, della radiofonia e dei servizi di piattaforma per la condivisione di contenuti audiovisivi o anche solo audio, si conformi ai seguenti principi, a garanzia degli utenti: (i) contrasto ai discorsi d'odio; (ii) contrasto alle strategie di disinformazione; (iii) tutela dei diritti d'autore e di proprietà intellettuale; (iv) promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore.

Per quanto riguarda eventuali ulteriori obblighi per le piattaforme per la condivisione di video sulla base di tali principi generali, la Commissione ricorda di sostenere pienamente l'obiettivo di garantire un ambiente online più sicuro e affidabile per gli utenti, in particolare per i minori. La Commissione ricorda inoltre che il DSA contiene i) una disposizione dedicata alla protezione dei minori sulle piattaforme online (articolo 28); e ii) obblighi aggiuntivi applicabili ai fornitori di quelli designati come piattaforme online di dimensioni molto grandi e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi per individuare e attenuare eventuali rischi sistemici per il discorso civico e i processi elettorali e per la sicurezza pubblica; nonché la protezione dei minori e i diritti del minore (articoli 34 e 35).

La Commissione prende atto delle spiegazioni fornite dalle autorità italiane in merito al fatto che una disposizione di chiusura di cui all'articolo 1, paragrafo 39, del progetto notificato chiarirebbe che il progetto notificato non pregiudica il DSA. Le autorità italiane sottolineano inoltre che Agcom, l'autorità preposta all'attuazione delle misure di tutela per il progetto di modifica del decreto legislativo n. 208/2021, coincide con l'autorità di coordinamento di cui all'articolo 49 del DSA. Le autorità italiane ne derivano che, da un lato, non vi è conflitto tra le disposizioni legislative in questione e, dall'altro, che la coerenza con il quadro normativo pertinente, compresa la legislazione sovranazionale, è garantita nel pieno rispetto del principio della piena armonizzazione.

La Commissione riconosce il sostegno dell'Italia e di Agcom al conseguimento degli obiettivi del DSA. Tuttavia, la Commissione ricorda che i principi dell'effetto diretto e del primato del diritto dell'UE ostano alle legislazioni nazionali in settori pienamente armonizzati da un regolamento dell'UE. Inoltre, il rapporto tra le misure direttamente applicabili, da un lato, e il diritto nazionale degli Stati membri, dall'altro, è tale che tali misure, con la loro entrata in vigore, rendono automaticamente inapplicabile qualsiasi disposizione contrastante del diritto nazionale vigente. Tali principi non sono inoltre pregiudicati dal fatto che Agcom è competente per l'esecuzione del progetto notificato e che allo stesso tempo è stato nominato coordinatore dei servizi digitali. Inoltre, anche il fatto che Agcom sia competente per l'esecuzione del progetto notificato e del DSA conformemente ai poteri conferiti ai coordinatori dei servizi digitali sui fornitori di loro giurisdizione non è di per sé sufficiente a garantire la piena compatibilità del progetto notificato con il DSA.

Conformemente al capo IV del DSA, la vigilanza e l'applicazione del DSA si basano su una stretta cooperazione, da un lato, tra i coordinatori nazionali dei servizi digitali designati (e altre autorità competenti) in base al principio del paese di origine e, dall'altro, tra tali autorità nazionali e la Commissione (articoli 55 e 56 del DSA). La Commissione invita le autorità italiane a garantire che la legge finale sia allineata all'architettura di vigilanza e di applicazione del DSA.

Pertanto, a causa della piena armonizzazione del DSA, per quanto concerne gli obblighi di dovuta diligenza delle piattaforme online e al fine di preservare l'integrità del mercato unico dei servizi digitali, agli Stati membri è impedito di adottare misure nazionali che si sovrapporrebbero o contraddirebbero il quadro pienamente armonizzante del DSA. Per quanto riguarda la legalità o dannosità di determinati contenuti disseminati da utenti tramite piattaforme online, gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative che determinano quali tipi di contenuto siano illegali o dannosi, anche nell'implementazione dell'articolo 28-ter della direttiva AVMS, fintantoché queste disposizioni siano conformi al diritto dell'Unione.

Per i motivi sopra esposti, la Commissione emette un parere circostanziato conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535.

La Commissione ricorda alle autorità italiane che, conformemente a tale articolo, la formulazione di un parere circostanziato impone allo Stato membro che ha elaborato il progetto di regola tecnica in questione a rinviarne di quattro mesi l'adozione a decorrere dalla data della sua notifica.

Tale termine scade pertanto il 26 gennaio 2024.

La Commissione richiama inoltre l'attenzione delle autorità italiane sul fatto che, in virtù di tale disposizione, lo Stato membro che riceve un parere circostanziato, deve riferire alla Commissione circa il seguito che intende dare a tale parere.

Se le autorità italiane non rispettano gli obblighi di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 o se il testo del progetto notificato in esame è adottato senza tener conto delle obiezioni sollevate o altrimenti in contrasto con il diritto dell'UE, la Commissione si riserva il diritto di avviare un procedimento nei confronti dell'Italia a norma dell'articolo 258 del TFUE.

2. Osservazioni

2.1. Valutazione alla luce del regolamento (UE) 2022/2065

Interazione e compatibilità con il DSA

La Commissione osserva che il progetto notificato contiene diversi riferimenti al DSA. In particolare, l'articolo 1, punti 28 e 29, del progetto notificato che modifica rispettivamente l'articolo 41 e l'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, stabilisce che: *“ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video stabiliti in Italia a norma dei commi precedenti si applicano gli articoli 6 e 8 del regolamento UE sui servizi digitali 2022/2065”* e *“Fatti salvi gli articoli 6 e 8 del regolamento UE 2022/2065”*.

La Commissione prende atto della rettifica evidenziata dalle autorità italiane nelle loro risposte alla richiesta di informazioni supplementari. Tuttavia, come sopra descritto, il DSA è un regolamento dell'UE che armonizza interamente la normativa sui servizi digitali e, in quanto tale, è di portata generale, vincolante nella sua interezza e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri (articolo 288 TFUE). I riferimenti al DSA nelle norme nazionali non possono influenzare l'ambito di applicazione del regolamento e, al contrario, possono creare incertezza giuridica. La Commissione invita le autorità italiane a garantire che la legge definitiva sia in linea con il principio di applicabilità diretta del DSA in tutti gli Stati membri ⁽⁶⁾, in quanto regolamento dell'UE. La Commissione ricorda inoltre che dovrebbero essere formalmente abrogate anche le misure di recepimento degli articoli da 12 a 15 della direttiva sul commercio elettronico nel diritto italiano (che sono state abrogate e sostituite dagli articoli da 4 a 8 della legge sul commercio elettronico), nonché qualsiasi riferimento a tali misure di recepimento nel diritto nazionale.

Nelle loro risposte alla richiesta di ulteriori informazioni, le autorità italiane fanno riferimento allo specifico progetto di regolamento (delibera n. 76/23/CONS) che attua l'articolo 41, comma 9, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di programmi, video generati dagli utenti ovvero comunicazioni commerciali audiovisive diretti al pubblico italiano e veicolati da una piattaforma per la condivisione di video il cui fornitore è stabilito in un altro stato membro, anch'esso notificato alla Commissione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 (riferimento 2023/208/IT).

A tale riguardo, la Commissione ricorda che nel messaggio di notifica che accompagna tale progetto di regolamento le autorità italiane hanno spiegato che il regolamento notificato mirava a garantire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 41, paragrafo 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, (che recepisce la direttiva (UE) 2018/1808) e che era in linea con le disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 70 del 2003 (che recepisce la direttiva 2000/31/CE, e fatti salvi gli articoli da 14 a 17). A giudizio della Commissione, sulla base delle informazioni ricevute dalle autorità italiane, il progetto notificato mirava a specificare le condizioni e le procedure per l'attuazione dell'articolo 3, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2000/31/CE nel caso di fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video non stabiliti nel territorio italiano.

⁶ () Cf. *Causa 40/69, Bollmann*, EU:C:1970:12, punto 4; *causa 74/69, Krohn*, EU:C:1970:58, punti 4 e 6; e cause riunite C-539/10 P e C-550/10 P, *Stichting Al-Aqsa* EU:C:2012:711, punto 87.

La Commissione desidera pertanto ricordare le sue osservazioni formulate nel contesto di tale progetto di regolamento notificato, che rimangono pertinenti, anche se non del tutto rilevanti per l'esame del progetto notificato.

Infine, la Commissione ricorda che l'articolo 8 del DSA osta all'imposizione ai fornitori di servizi intermediari online di obblighi generali di controllo delle informazioni da essi intermedie, o di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino un'attività illecita. Tenendo quanto sopra, la Commissione non vede in che modo le piattaforme per la condivisione di video dovrebbero adattare i loro sistemi “a garanzia degli utenti”, tra gli altri, sul (i) contrasto ai discorsi d'odio; (ii) contrasto alle strategie di disinformazione; (iii) tutela dei diritti d'autore e di proprietà intellettuale; (iv) promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, come stabilito dall'articolo 1, comma 4, lettera a) del progetto notificato, recante modifica dell'articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in una modalità che possa essere compatibile con l'articolo 8 del DSA.

La Commissione accoglie pertanto con favore ulteriori chiarimenti su questo punto.

2.2. Valutazione alla luce della direttiva 2010/13/UE

Sull'applicazione degli obblighi in materia di investimenti diretti ai "servizi transfrontalieri di video a richiesta" e all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva AVMS

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 35, del progetto notificato, recante modifica all'articolo 55, comma 2, del TUSMA, i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta ⁽⁷⁾ sotto la giurisdizione italiana devono investire in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti in misura pari ad una quota percentuale dei propri introiti netti annui in Italia. Ai sensi dell'articolo 54, comma 2, tale quota percentuale aumenterà gradualmente fino al 2024 come segue:

18 per cento al 1° gennaio 2023;

20 per cento al 1° gennaio 2024.

L'articolo 1, paragrafo 35, del progetto notificato, recante modifica dell'articolo 55, comma 3 del TUSMA, stabilisce che *“gli obblighi di cui al comma 2, lettera b) si applicano anche ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che hanno la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se operanti in altro Stato membro”*. Pertanto, gli obblighi finanziari di cui all'articolo 1, paragrafo 35, del progetto notificato, recante modifica dell'articolo 55, comma 2, del TUSMA, ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta stabiliti in altri Stati membri, ma rivolti al pubblico in Italia (“VOD transfrontalieri”).

Inoltre, l'articolo 1, paragrafo 35, del progetto notificato, recante modifica dell'articolo 55, comma 8, del TUSMA, stabilisce che *“una quota non inferiore al 50 per cento della percentuale prevista per le opere europee è riservata alle opere di espressione originale*

⁷ (7) Ai sensi dell'articolo 54 del progetto notificato, gli obblighi di investimento dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari in opere europee corrispondono a una quota dei propri introiti netti annui in Italia non inferiore al 12,5 per cento. Una quota non inferiore al 50 per cento di tale quota percentuale è riservata alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte negli ultimi cinque anni, da produttori indipendenti

italiana, ovunque prodotte negli ultimi cinque anni, da produttori indipendenti” e stabilisce anche che una percentuale pari almeno ad un quinto della sotto quota di investimento di cui al presente comma sia riservato a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte negli ultimi cinque anni da produttori indipendenti. Secondo tale disposizione, tali obblighi si applicheranno anche ai VOD transfrontalieri.

In relazione al regime di contributo finanziario sopra indicato la Commissione formula le seguenti osservazioni:

i) Soglie per gli investimenti diretti nella produzione di opere europee

Conformemente alla costante giurisprudenza, le misure che incidono sulla libera prestazione dei servizi possono essere giustificate se perseguono un legittimo interesse pubblico, come la diversità culturale e linguistica. Considerando in particolare l'obbligo di finanziare la produzione di opere europee, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha disposto ⁽⁸⁾ che la tutela della diversità linguistica possa giustificare restrizioni alla libera circolazione dei servizi, purché le misure nazionali siano proporzionate. Sebbene la sentenza riguardasse obblighi imposti ai prestatori sotto la giurisdizione dello Stato membro, la Commissione comprende che lo stesso obiettivo può essere invocato anche in relazione agli obblighi imposti ai fornitori transfrontalieri di contribuire finanziariamente alle opere europee, ma esclusivamente se sono rispettati i principi di non discriminazione e proporzionalità.

I contributi richiesti dal progetto notificato sono sostanzialmente superiori a quelli considerati proporzionati dalla giurisprudenza citata. Inoltre, l'elevata, e potenzialmente illimitata (“non inferiore al 50 per cento”), quota percentuale di opere di espressione italiana potrebbe avere l'effetto di creare un vantaggio per le imprese di produzione che lavorano in lingua italiana e che, di conseguenza, possono, nella pratica, comprendere principalmente imprese stabilite in Italia.

Secondo la giurisprudenza, le autorità nazionali dovrebbero garantire che l'introduzione di misure che incidono sulla libera circolazione dei servizi, sia adeguata a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito e non vada al di là di quanto necessario per il suo raggiungimento (proporzionalità). Le autorità italiane non hanno fornito informazioni sulla proporzionalità delle soglie previste per l'investimento da parte dei fornitori di servizi di media in opere europee e opere di espressione originale italiana. Quando richiesto, nell'ambito della richiesta di informazioni supplementari, di fornire chiarimenti sui criteri utilizzati per determinare la proporzionalità di tali soglie, le autorità italiane hanno indicato semplicemente a “titolo comparativo” con “la quota di opere in lingua francese”, riferendosi apparentemente alla versione francese “*Décret no 2021-793 du 22 giugno 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande*”, che indica che tale quota sarebbe “leggermente più alta che in Italia”. La citata legge francese prevede contributi pari al 15 per cento e al 20 per cento del fatturato netto annuo (e del 25 per cento in una situazione specifica) per diverse categorie di fornitori di VOD, con quote percentuali per le opere di espressione francese pari al 12 per cento e all'85 per cento, a seconda della categoria di fornitori di VOD.

⁸ (9) Sentenza della Corte del 5 marzo 2009, *UTECA contro Administración General del Estado* C-222/07, EU:C:2009:124.

A tale riguardo, è importante sottolineare che la Commissione aveva anche indicato alle autorità francesi la necessità di giustificare la proporzionalità della legge citata e le relative soglie di contribuzione. La Commissione aveva inoltre segnalato che tali soglie erano ben al di sopra di quelle considerate proporzionate dalla giurisprudenza citata, come nel caso dell'Italia. Le soglie di contribuzione finanziaria fissate nei sistemi francesi e italiani sono le più elevate nell'UE. La Commissione ritiene pertanto che il semplice confronto o riferimento alle soglie di contributo francesi non fornisca giustificazioni o informazioni sufficienti sui criteri utilizzati dalle autorità italiane per determinare la proporzionalità delle soglie.

- ii) La normativa recante ulteriore sviluppo della definizione di opere audiovisive di espressione italiana originale e la loro quota percentuale; potenziali sotto quote supplementari

La Commissione osserva che, sulla base dell'articolo 1, paragrafo 35, del progetto notificato, recante modifica all'articolo 57, comma 1, del TUSMA, la definizione delle opere di espressione italiana originale e le quote percentuali riservate a tali opere devono essere stabiliti da uno o più regolamenti dei Ministri delle Imprese e del Made in Italy e della cultura. I regolamenti di cui al presente articolo dovrebbero prevedere che almeno un quinto della quota percentuale riservata alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte negli ultimi cinque anni, da produttori indipendenti, debba essere riservata a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte negli ultimi cinque anni da produttori indipendenti (articolo 55, comma 8). Come promemoria, la quota percentuale per le opere di espressione originale italiana prodotte negli ultimi cinque anni da produttori indipendenti rappresenta almeno il 50 % del contributo dovuto per le opere europee. Inoltre, a norma dell'articolo 1, paragrafo 35, del progetto notificato, che modifica l'articolo 57, comma 2, del TUSMA, tali regolamenti possono prevedere ulteriori sotto quote a favore di particolari tipologie di opere audiovisive prodotte da produttori indipendenti, con specifico riferimento alle opere realizzate entro gli ultimi cinque anni: opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o documentari originali o altre tipologie di opere audiovisive, “in un'ottica di semplificazione del sistema”.

La Commissione osserva che l'articolo 57, comma 1, lettera a), fornisce alcuni orientamenti per i suddetti regolamenti che, nello stabilire la definizione di opere di espressione italiana originale, “si debba fare particolare riferimento a uno o più elementi quali la cultura, la storia, la identità, la creatività, la lingua ovvero i luoghi”. Tuttavia, non è indicato alcun criterio particolare da utilizzare nei regolamenti per l'elaborazione della definizione.

Il fatto che non venga fornito alcun chiarimento sui criteri da utilizzare per determinare le sotto quote assegnate alle opere di espressione italiana originale, in particolare in quanto la sotto quota per le opere di espressione italiana originale prodotte negli ultimi cinque anni da produttori indipendenti potrebbe potenzialmente coprire l'intero contributo dovuto, aumenta il rischio di favorire le società di produzione che lavorano in lingua italiana e che, di conseguenza, possono in pratica rappresentare principalmente imprese stabilite in Italia. Un'ulteriore definizione (dettagliata) nel regolamento delle opere di originale espressione italiana potrebbe altresì esacerbare tale rischio.

Inoltre, i fornitori di servizi di media audiovisivi si trovano ad affrontare un'incertezza giuridica sulla modalità in cui devono destinare il loro contributo alla promozione delle

opere audiovisive europee. In tale contesto sembra altresì opportuno ricordare che, secondo i risultati della consultazione pubblica svolta dalle autorità italiane, “la maggioranza dei corrispondenti chiede una semplificazione del sistema delle quote attraverso la razionalizzazione di disposizioni non strettamente necessarie per il recepimento delle direttive UE”.

Sull'attuazione delle norme sull'accessibilità dei contenuti per i soggetti affetti da disabilità

Conformemente all'articolo 7 della direttiva AVMS, gli Stati membri devono garantire che i servizi forniti dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione siano resi continuamente e progressivamente accessibili alle persone con disabilità.

L'articolo 1, paragrafo 20 del progetto notificato, che modifica l'articolo 31 del TUSMA, prevede la soppressione del riferimento a “progressivamente” in relazione all'obbligo per i fornitori di servizi di media di rendere i loro servizi più accessibili alle persone con disabilità.

Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità italiane nella loro risposta alla richiesta di ulteriori informazioni, la Commissione comprende che le autorità italiane intendono reintrodurre il riferimento “progressivamente” in relazione all'obbligo imposto ai fornitori di media audiovisivi di rendere i loro servizi più accessibili alle persone con disabilità. A tale riguardo, la Commissione ricorda alle autorità italiane l'importanza di garantire l'allineamento della legislazione nazionale alle norme in materia di accessibilità stabilite nella direttiva AVMS.

La Commissione invita le autorità italiane a tenere conto delle osservazioni summenzionate al fine di garantire che la legislazione nazionale sia adottata e applicata conformemente al diritto dell'UE.

I servizi della Commissione sono disponibili a cooperare strettamente e a discutere con le autorità italiane le possibili soluzioni alle questioni individuate nel pieno rispetto del diritto dell'UE.

Per la Commissione

Thierry Breton
Membro della Commissione

